

GDPR e Diritti dell'interessato – Diritto alla cancellazione dei dati.

Pillole di Privacy

Citazione

“Passò un colpo di spugna senza lacrime sul ricordo di Florentino Ariza, lo cancellò del tutto, e nello spazio che occupava nella sua memoria lasciò che fiorisse un prato di papaveri.” (GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ).

Il GDPR ed i Diritti dell'Interessato – Diritto alla cancellazione.

Nei tempi antichi la peggiore condanna per un uomo era la damnatio memoriae.

Oggi non è più possibile.

I nostri ricordi sono diffusi ovunque.

In internet i motori di ricerca tengono sempre traccia di informazioni personali che, come sappiamo, non possono essere mai cancellate definitivamente.

Tutto ciò ci rende prigionieri del passato, che purtroppo si sovrappone al presente come una stratificazione che appesantisce il libero sviluppo dell'essere umano.

La sfida dei nostri giorni è riuscire a costruire una personalità libera dal peso di ogni ricordo.

Per questo motivo serve la creazione di una difesa adeguata che sia plasmata su nuovi diritti quali ad esempio il diritto all'oblio o alla non tracciabilità.

In particolare è necessario che l'interessato possa esercitare liberamente il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali, in quanto non più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti¹.

In merito al diritto alla cancellazione dei dati personali, il GDPR² stabilisce che l'interessato ha pieno diritto di richiedere ed ottenere la cancellazione delle informazioni senza ritardo da parte del titolare del trattamento, quando ricorrono i seguenti motivi:

¹ Cfr. Cons. 65 GDPR 2016/679.

² Cfr. Art. 17 GDPR 2016/679.

- a) Se i dati personali non sono più necessari rispetto alla finalità per cui sono stati raccolti. In questo caso il principio di minimizzazione dei dati sarebbe già di per sé il presupposto giuridico per una cancellazione automatica, tuttavia, in caso contrario la previsione normativa stabilita dall'art. 17 del GDPR rafforza il diritto dell'interessato alla cancellazione.
- b) L'interessato ha la facoltà di revocare il consenso alla base del trattamento dei dati. Come analizzato in precedenza, la revoca del consenso dovrà condurre alla immediata cancellazione dei dati.
- c) L'interessato ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 21 par. 1 del GDPR e non sussiste alcun ulteriore motivo legittimo prevalente per continuare il trattamento.
- d) L'interessato ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 21 par. 2 del GDPR (cioè per i dati trattati per finalità di marketing diretto).
- e) Il trattamento è illecito. In questo caso, oltre alla immediata cancellazione dei dati, le conseguenze possono essere estremamente gravi (sanzione amministrativa fino a 20 Milioni di Euro e richiesta di risarcimento dei danni).
- f) Cancellazione per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione Europea e dello Stato Membro cui è soggetto il titolare del trattamento. In questo caso specifico occorre valutare se vi siano norme nazionali che impongano particolari requisiti per la cancellazione dei dati, perché è chiaro che in questo caso la norma prevarrà sull'interesse del titolare.
- g) I dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. L'interessato anche se diventato maggiorenne deve poter esercitare i propri diritti senza limitazioni. Tale diritto è particolarmente rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore.

Tuttavia, se da un lato per espressa previsione normativa il diritto dell'interessato di chiedere la cancellazione dei dati è da considerarsi prevalente rispetto agli interessi del titolare, dall'altro tale diritto viene subordinato ad una lecita e ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria³.

Per tale motivo l'articolo oggetto di analisi specifica, inoltre, anche i casi in cui non è possibile esercitare il diritto di cancellazione:

- a) Per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione. Possiamo interpretare tale espressione secondo il criterio di attualità. In buona sostanza, solo le informazioni attuali e rilevanti prevarranno sul diritto alla cancellazione. Di conseguenza, appare scontato in che in caso di bilanciamento fra interessi, si vedrà sicuramente prevalere il diritto alla circolazione delle informazioni rispetto al diritto del singolo di richiedere la cancellazione. Per di più, sappiamo bene che attualmente la cancellazione di un dato immesso in rete è impossibile. A causa di questa enorme difficoltà tecnologica si genererebbe una inapplicabilità della norma. Per questo motivo si è optato per la deidicizzazione dell'informazione con conseguente scomparsa dai motori di ricerca.
- b) Per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro, cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse, oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
- c) Per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3.

³ Cfr. Cons. 65 GDPR 2016/679.

- d) A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento.
- e) Per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Tale limitazione appare essenziale al fine di evitare l'impunità di soggetti favoriti da una errata e distorta applicazione del diritto alla cancellazione e di guisa non pregiudicare un diritto di difesa.

Conclusioni

Per comprendere al meglio la logica espressa del Legislatore nella formulazione del diritto alla cancellazione occorre ridurre il tutto al concetto di preponderanza fra diritti.

Infatti, come abbiamo avuto modo di analizzare il diritto dell'interessato è sicuramente preponderante rispetto all'interesse del titolare del trattamento. Tuttavia, il diritto alla cancellazione è limitato e remissivo rispetto ad altri diritti fondamentali come il diritto di difesa, ovvero il diritto alla libertà di espressione e di informazione, oppure all'adempimento un obbligo legale, a un compito di interesse pubblico o all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.